

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Gestione del patrimonio immobiliare dell'Inpdai)****A)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*  
— Per sapere — premesso che:

la circolare 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712, « decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, articolo 15 comma 2 — Criteri di assegnazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni » indica come obiettivo per la gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici quello di migliorarne la redditività, nel rispetto dei criteri di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica e in coerenza con le finalità istituzionali degli enti stessi e del complesso degli interessi pubblici che rilevano in materia;

per conseguire tali obiettivi gli enti previdenziali sono tenuti a garantire un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilità delle unità abitative da locare, mediante la periodica pubblicazione delle disponibilità medesime, e sono inoltre tenuti ad operare per favorire i processi di mobilità fra i loro inquilini, per ottimizzare l'uso del patrimonio;

secondo quanto riportato dalla stampa nazionale (*Libero* del 28 agosto 2001), si sarebbero verificate irregolarità da parte dell'Inpdai, che avrebbe concesso un cambio di alloggio a una dipendente dello stesso istituto, che risulta morosa nei

confronti dell'Inpdai medesimo in ragione del precedente contratto di locazione —:

se consti che l'Inpdai non pubblica l'elenco delle disponibilità degli alloggi da quasi due anni, risalendo l'ultima pubblicazione al gennaio 2000;

se si sia verificata la conseguenza che, per gli appartamenti resisi disponibili in quest'ultimo biennio, l'Inpdai ha rinunciato ai canoni che avrebbe potuto riscuotere se avesse stipulato contratti di locazione, con l'ulteriore inammissibile ed inescusabile conseguenza che, pur esistendo unità immobiliari sfitte, gli attuali locatori dell'Inpdai, che hanno l'esigenza di cambiare appartamento, non possono prendere visione delle disponibilità e formalizzare la richiesta di variazione;

se non si ritenga di dover intervenire con decisione e fermezza, affinché sia assicurata una gestione del patrimonio immobiliare dell'Inpdai conforme agli obiettivi di redditività, trasparenza ed economicità necessari per una buona amministrazione di beni pubblici. (3-00461)  
(21 novembre 2001)

**(Sezione 2 - Iniziative per l'installazione di sistemi di protezione sulle macchine agricole)****B)**

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 giugno 2002, a Petrella Tifernina (Campobasso), un agricoltore di

52 anni ha perduto la vita in un banale infortunio mentre, a bordo del suo trattore, lavorava nei campi di sua proprietà;

il trattore guidato dall'uomo si è ribaltato schiacciando il corpo dello sventurato, morto praticamente sul colpo;

il mondo dell'agricoltura è, com'è noto, uno dei settori più esposti ai rischi di infortunio sul lavoro e, in particolare, uno degli infortuni più ripetitivi e pericolosi è proprio quello che deriva dal ribaltamento del trattore;

occorre evidentemente intervenire al fine di prevenire tale tipo particolare di infortunio, che spesso ha esiti letali, attraverso lo studio, da eseguirsi di concerto con le aziende costruttrici, di sistemi di protezione in caso di ribaltamento del trattore —:

quanti infortuni sul lavoro si verificano, in un anno solare, sul territorio italiano con le modalità del ribaltamento del trattore;

quanti siano i decessi conseguenti a tale tipo di infortunio e quanti i casi di postumi invalidanti permanenti;

se non ritenga, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di dover verificare, con le case costruttrici, la possibilità di installare obbligatoriamente sistemi di protezione che, in caso di ribaltamento del trattore, evitino lo schiacciamento del conducente. (3-01119)

(20 giugno 2002)

**(Sezione 3 – Ridimensionamento di organico nella centrale termoelettrica di Montalto di Castro)**

**C)**

PISTONE e SGOBIO. — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la centrale termoelettrica di Montalto di Castro è la più grande d'Europa per

potenza, con 3.600 megawatt installati, per estensione, con oltre 250 ettari di superficie occupata, e per complessità impiantistica;

all'interno della centrale suddetta operano 285 lavoratori, un numero complessivo di personale che, facendo riferimento ad accordi quadro nazionali, risulta essere al di sotto di circa 100 lavoratori;

la struttura ospita un numero eccezionale di sistemi installati (di supervisione e di regolazione), che comportano, oltre al carico di lavoro diretto, una sempre maggiore specializzazione e professionalità del personale;

da fonti sindacali si è appresa la notizia di una ristrutturazione aziendale in atto presso la suddetta centrale e con la quale si prevede un ridimensionamento dell'organico ad oggi presente, con conseguente taglio occupazionale di 24 posti di lavoro —:

quale sia a tutt'oggi la situazione e se non ritengano opportuno i Ministri interrogati, ognuno per le proprie competenze, di intervenire, convocando un tavolo di trattativa tra la direzione della centrale e le organizzazioni sindacali di categoria, al fine di scongiurare il piano di ridimensionamento del personale di cui in premessa, nell'intento di tutelare e garantire la piena occupazione di una struttura che ha chiuso il proprio bilancio 2001 con un attivo di 2.065.827,59 euro (circa 400 miliardi di vecchie lire). (3-01015)

(30 maggio 2002)

**(Sezione 4 – Misure a salvaguardia dei lavoratori della ditta Ligabue Gate Gourmet)**

**D)**

PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i lavoratori dipendenti della ditta Ligabue Gate Gourmet, dichiarata fallita

con sentenza del tribunale di Civitavecchia del 1° febbraio 2002, vivono in una drammatica situazione, dovuta alla completa carenza di sostegno economico;

l'azienda, che svolgeva servizio di *catering* presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, avendo acquistato il ramo d'azienda *catering* ovest della società aeroporti di Roma, risulta inquadrata presso l'Inps (Istituto nazionale previdenza sociale) nel ramo economico dei servizi;

in via generale, i lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici di servizi di mense e ristorazione, in base all'articolo 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, possono fruire del trattamento integrativo, qualora siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto, in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

nel caso dei lavoratori in oggetto, risulta evidente l'impossibilità dell'applicazione di tale norma, avendo operato la ditta servizi di *catering* aeroportuale negli scali sopra indicati e, quindi, per conto di compagnie di navigazione aerea, escluse normalmente dall'intervento della cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria —:

se, tenuto conto della grave situazione in cui vivono i lavoratori suddetti, non ritenga opportuno intervenire, con l'adozione di una direttiva ministeriale, nell'intento di estendere ai lavoratori di imprese svolgenti servizi di ristorazione e mensa per conto di imprese di navigazione aerea il beneficio della cassa per l'integrazione guadagni straordinaria e mobilità previsto per le altre categorie, tenuto conto anche della grave crisi che colpisce il settore. (3-01176)

(2 luglio 2002)

**BUONTEMPO.** — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

gli eventi dell'11 settembre 2001 hanno determinato una situazione di grave disagio nel comparto del trasporto aereo;

a seguito di tali eventi non si dovrebbe ridurre il livello di guardia, ma anzi rafforzarlo, mantenendo la piena funzionalità di strutture già collaudate e che hanno fornito già buone prove, anche sotto il profilo dell'affidabilità del personale impiegato;

quanto accade nell'ambito dell'aeroporto internazionale di Fiumicino certo non si allinea ai concetti appena espressi: al contrario, il mancato rinnovo del contratto alla *Ligabue Gate Gourmet* Roma spa per il servizio di *catering* di pulizia da parte del concessionario dell'aeroporto e la ricerca, attraverso l'indizione di un bando di concorso, di un nuovo operatore non solo non rispondono alle più elementari norme di sicurezza, ma contrastano anche con i disposti e gli inviti dell'Enac —:

come s'intenda intervenire al fine d'impedire che la criticità della situazione porti, inevitabilmente, al licenziamento di oltre 400 operatori, con conseguente ripercussione sulle realtà aeroportuale e sociale. (3-00381)

(6 novembre 2001)

**LEONI e SCIACCA.** — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la recente messa in liquidazione della società *Ligabue-Gate Gourmet*, operante nel settore *catering* presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, ha come effetto immediato la decadenza della subconcessione in base alla quale la medesima ditta può effettuare il servizio di *catering* aeroportuale;

tale situazione si evince dal fatto che la normativa vigente (circolare Enac del 15 maggio 2001, avente ad oggetto « Decen-

tramento concessioni amministrative », punto 5) stabilisce che la ditta/società, cui il gestore aeroportuale intende affidare in subconcessione beni ed aree aeroportuali, non debba trovarsi « in stato di fallimento, liquidazione o concordato »;

la situazione attuale rischia di produrre un blocco nelle forniture di materiali per la preparazione dei pasti, poiché la messa in liquidazione della società *Ligabue-Gate Gourmet* non consente una normale attività di ripristino delle scorte;

l'interruzione del servizio, oltre a generare danni al sistema produttivo, ai vettori clienti, all'efficienza dell'aeroporto e agli utenti del trasporto aereo, mette a rischio 430 posti di lavoro nel servizio *catering* e molti altri nell'indotto;

la già citata circolare Enac del 15 maggio 2001 stabilisce, al punto 6, che « l'azione delle circoscrizioni aeroportuali trova il suo momento essenziale nell'attività di controllo e verifica *in loco* sulla capacità operativa ed organizzativa del gestore, in relazione al complesso dei beni e servizi affidati ed in funzione della regolarità e sicurezza del trasporto aereo e di efficienza e qualità del servizio che deve essere fornito all'utenza », con ciò attribuendo all'Enac la facoltà di scongiurare l'evenienza dell'interruzione di pubblico servizio —:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di accelerare la soluzione della susposta vicenda, per tutelare gli interessi non solo dei lavoratori della *Ligabue-Gate Gourmet*, ma anche quelli di tutto l'aeroporto e degli utenti del trasporto aereo, nel pieno rispetto degli accordi e della normativa vigente stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle gestioni e servizi aeroportuali;

se non ritengano opportuno, al fine di trovare una soluzione adeguata al problema prima della formale messa in liquidazione della società, sollecitare un impegno attivo della Società aeroporti di Roma, detentrici del 20 per cento della quota azionaria della *Ligabue-Gate Gourmet*, in-

vitando altresì l'Enac a fare quanto nelle sue facoltà per assicurare la continuità del servizio e per dare certezze ai lavoratori del settore. (3-01473)

(15 ottobre 2002)

(ex 4-00671 del 18 settembre 2001)

**(Sezione 5 – Attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari relativamente allo svolgimento di tirocini)**

**E)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

appare doverosa ed urgente la necessità di confermare ed anzi implementare le esperienze lavorative (come i tirocini con finalità formative), che, per espressa previsione legislativa, non costituiscono rapporto di lavoro e che invece rappresentano momenti di prezioso e significativo collegamento fra scuole/università e mondo delle imprese;

appare pertanto urgente l'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari nella parte in cui prevede che gli studenti possano maturare crediti formativi attraverso lo svolgimento di tirocini presso aziende e pubbliche amministrazioni;

le università italiane, in particolare, debbono compiere un grande sforzo per assicurare al maggior numero di studenti un'occasione di occupabilità, garantendo in tal modo il transito naturale dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro;

appare evidente che tale funzione non può essere svolta in via rigorosamente esclusiva dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ma deve essere

organizzata di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali —:

quali siano i rapporti di stretta collaborazione avviati tra il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di dare un'organica, seria ed efficiente attuazione alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, nella parte in cui è previsto lo svolgimento di tirocini, a valere quali crediti formativi, presso aziende e pubbliche amministrazioni. (3-00582)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 6 – Rispetto dei diritti acquisiti dai lettori di lingua straniera)**

**F)**

LETTIERI. — *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Per sapere — premesso che:

la Corte di giustizia delle Comunità europee, in relazione alla causa C-212/99, in data 26 giugno 2001, ha evidenziato che « la Repubblica italiana, non avendo assicurato il riconoscimento dei diritti acquisiti agli *ex* lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 48 del trattato (divenuto, in seguito a modifiche, articolo 39 del trattato Cee) »;

la stessa Corte, in data 3 maggio 1989, in relazione alla causa C-33/88, e successivamente il 2 agosto 1993, in relazione alle cause C-259/91, C-331/91 e C-332/91, ha altresì dichiarato che gli effetti delle decisioni della Corte, quale fonte del diritto comunitario, sono vincolanti non solo per le amministrazioni centrali, ma anche per gli enti pubblici e le varie amministrazioni interessate;

tra le amministrazioni sono da ricomprendersi sicuramente le università;

in diverse università, tra cui quella della Basilicata, non si è ancora ottemperato agli obblighi derivanti dalle succitate sentenze;

l'università della Basilicata e le altre inadempienti non hanno, infatti, trasformato i contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, né hanno, nel rispetto dei diritti acquisiti dai lettori di lingua straniera, provveduto alla ricostruzione delle loro singole carriere, né tanto meno riconosciuto le anzianità maturate con i relativi versamenti contributivi;

la funzione dei lettori di lingua straniera è essenziale per l'effettivo apprendimento delle lingue straniere e, quindi, per la migliore qualificazione dei laureati italiani;

il nostro Paese, purtroppo, è sottoposto, per le numerose inadempienze in vari settori, a continue condanne da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con grave pregiudizio per l'immagine complessiva della nostra nazione —:

se non intendano disporre con immediatezza tutti i necessari provvedimenti di propria competenza e/o intervenire presso le università inadempienti, a partire da quella della Basilicata, al fine di ottemperare alle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee. (3-00918)

(6 maggio 2002)

**(Sezione 7 – Accesso all'ordine di ingegneria dell'informazione per i laureati in scienze dell'informazione e in informatica)**

**G)**

MAGNOLFI. — *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'innovazione e le tecnologie.* — Per sapere — premesso che:

dal 1969 al 1992 sono usciti dalle facoltà di scienze dell'informazione molti

laureati che operano in tutta Italia nei vari settori di applicazione dell'informatica con il titolo di « dottori in scienze dell'informazione »;

dal 1992, a seguito della modifica dell'ordinamento didattico da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il corso di laurea è diventato quinquennale e la denominazione del titolo è cambiata in « dottori in informatica »;

si calcola che con i titoli di cui sopra operino in tutta Italia circa 25.000 laureati, che rappresentano una risorsa fondamentale per la modernizzazione del Paese, ma che non dispongono di nessun ordine professionale;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, infatti, vengono riformati gli ordini professionali e si costituisce l'ordine di ingegneria dell'informazione, a cui possono accedere solo i laureati in ingegneria (peraltro non esclusivamente in ingegneria informatica o elettronica, ma anche i vecchi iscritti all'ordine di ingegneria: edili, meccanici, eccetera);

l'iscrizione all'ordine diventa requisito indispensabile per fare progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di strutture in ambito informatico;

si è tenuta il 25 giugno 2002 la prima sessione dell'esame di Stato per l'accesso all'ordine e, a richiesta delle segreterie universitarie, il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato una circolare (28 maggio 2002), che ribadisce il divieto di accesso all'ordine — e quindi all'esame di Stato — per i dottori in scienza dell'informazione e per i dottori in informatica —;

se il Governo non intenda sanare, attraverso una riapertura dei termini di iscrizione all'esame di Stato, una situazione di palese ingiustizia, evitando che tanti laureati in una disciplina così importante per l'innovazione del Paese si trovino ad essere pesantemente svantaggiati nell'esercizio della professione, pro-

prio nel momento in cui tutti gli osservatori lamentano la carenza di decine di migliaia di figure professionali nel settore delle nuove tecnologie e della *net economy*;

qualora non fosse possibile tale interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, se il Governo non intenda intervenire con un ulteriore provvedimento, per rimuovere questo sbarramento verso i professionisti che per primi hanno fatto crescere l'informatica in Italia. (3-01050)

(11 giugno 2002)

BUEMI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in Italia i primi corsi di studio universitari in informatica nacquero all'università di Pisa nel lontano 1968, con un primo corso universitario, scienze dell'informazione, quadriennale ed una preparazione imperniata totalmente sui vari aspetti della materia in oggetto;

intorno alla metà degli anni ottanta ci si rese conto dell'importanza della materia e vi fu una diffusione massiccia in molte università italiane;

nel 1990 nacque l'Associazione nazionale laureati in informatica, che si pose l'obiettivo dell'istituzione di un ordine che regolamentasse l'informatica italiana, vista la presenza di migliaia di dottori in scienze dell'informazione che operavano in tutti gli ambiti produttivi;

nel 1992 nacque il primo corso di ingegneria informatica e il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica modificò con un decreto l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'informazione, che divenne quinquennale e mutò la denominazione in laurea in informatica;

il Consiglio universitario nazionale definì i due corsi totalmente equipollenti,

perché frutto di semplice modifica di ordinamento didattico e di cambio di denominazione;

nel 2000-2001 vennero ideati i corsi di laurea breve e specialistica. In questo contesto venne assicurato che le vecchie lauree sarebbero appartenute alle classi delle lauree specialistiche (per i dottori in scienze dell'informazione ed i dottori informatici è la classe 23/S), questo per evitare che futuri concorsi escludessero, per problemi di denominazione, coloro che avevano conseguito il massimo titolo di studi universitari possibili;

nel giugno 2001, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 328, si sono riformati gli ordini professionali: quello di ingegneria è stato scisso in tre settori, a cui possono accedere tutti i vecchi iscritti all'ordine stesso, con il risultato che il settore di ingegneria dell'informazione si arricchisce immediatamente di ingegneri meccanici, edili e quant'altro;

il citato decreto del Presidente della Repubblica prevede comunque l'ingresso nella sezione B dell'albo (quella per le lauree brevi) agli appartenenti alla classe 26 e nella sezione A (quella per le lauree piene in informatica, adesso definite specialistiche) agli appartenenti alla classe 23/S, che ancora non esistono;

nel maggio 2002, la data di scadenza per le iscrizioni all'esame di Stato è stata fissata al 31 maggio 2002, alcuni dottori informatici hanno fatto richiesta di iscrizione alle segreterie, le quali hanno risposto che, in mancanza di un chiarimento ministeriale, non avrebbero accettato le loro domande;

il 28 maggio 2002 il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, evitando di entrare nel merito delle problematiche, è intervenuto con una circolare che si limita ad interpretare l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 328, (Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento) in senso esclusivo, sottolineando il divieto di

accesso all'esame di Stato ai dottori in scienze dell'informazione e ai dottori informatici;

il risultato di tutto ciò è che si rischia di « scippare » a migliaia di laureati che lavorano da anni, nel campo informatico, la professione per cui si sono laureati e che li vede impegnati in vari campi professionali —:

con quali criteri si è arrivati a questa esclusione totalmente lesiva dei diritti acquisiti da migliaia di persone laureate in scienze dell'informazione ed in informatica e se non si ritenga necessario, immediatamente, rivedere le posizioni prese, ribadendo la totale equipollenza fra le lauree di scienze dell'informazione, informatica del vecchio ordinamento e specialistica dell'informatica del nuovo regolamento. (3-01085)

(17 giugno 2002)

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Per sapere — premesso che:

all'articolo 47, comma 2, lettera c), n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 è stato espressamente previsto per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri, il possesso della laurea in informatica — classe 23/S;

con nota in data 28 maggio 2002, prot. n. 2126, del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici Saus — ufficio VI del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato specificato che i laureati in scienze dell'informazione e in informatica, ovvero in possesso di titoli rilasciati secondo l'ordinamento vigente, non possono accedere agli esami di Stato per l'iscrizione al predetto albo, sezione A;

tale esclusione è innanzitutto in palese contrasto con i principi basilari del

nostro ordinamento e con quelli di libero accesso ed esercizio dell'attività professionale sanciti a livello comunitario;

è infatti evidente che gli ambiti di competenza e l'attività professionale dei laureati in informatica con il precedente ordinamento (stimati in oltre 25.000) sono del tutto analoghe a quelle dei laureati in informatica — classe 23/S, di cui al nuovo ordinamento;

già con decreto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 10 marzo 2000, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1999, è stata stabilita l'equipollenza della laurea in scienza dell'informazione alla laurea in informatica, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, e che tali titoli hanno valore legale;

per di più si crea il paradosso per cui un ingegnere civile, magari laureatosi trenta anni fa e quindi completamente privo di formazione e conoscenze informatiche (l'indirizzo informatico alla facoltà di ingegneria è stato istituito di recente), firmi progetti per le reti che altri esperti, quali i laureati in scienze dell'informazione ed informatica, hanno predisposto —

quali iniziative urgenti si intendano assumere perché i laureati in scienze dell'informazione e in informatica secondo l'ordinamento previgente possano accedere ai nuovi esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri;

se il Ministro interrogato non valuti necessario intervenire tempestivamente in tutte le sedi per la tutela di migliaia di cittadini (circa 25.000), i quali, pur avendo svolto percorsi formativi riconosciuti e certificati e disponendo di un titolo che ha valore legale, rischiano di essere oggetto di discriminazione e di penalizzazione nei concorsi pubblici. (3-01472)

(15 ottobre 2002)

(ex 4-03177 del 12 giugno 2002)

TRANTINO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in Italia vi sono venticinquemila laureati in scienze dell'informazione e in informatica e *l'information technology* continua ad avere bisogno di figure professionali qualificate;

il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, ha suddiviso l'ordine degli ingegneri in tre settori, assegnando a quello di nuova istituzione dell'ingegneria dell'informazione tutte le competenze in materia di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi di trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

l'indicato decreto apparentemente salvaguarda i laureati in scienze dell'informazione, stabilendo che potranno accedere al settore dell'ingegneria dell'informazione, previo superamento del relativo esame di Stato, anche i laureati della nuova classe 23/S — informatica (la laurea specialistica che nel nuovo ordinamento prende il posto delle precedenti lauree in scienze dell'informazione e in informatica);

la circolare per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, emessa il 28 maggio 2002, stabilisce che i laureati in scienze dell'informazione e in informatica non potranno partecipare all'esame di Stato per l'accesso al settore dell'ingegneria dell'informazione —

se non ritenga necessario ed urgente intervenire al fine di adottare le opportune iniziative atte a trovare le giuste soluzioni per evitare un'evidente ingiustizia nei confronti di numerosi professionisti, che, dopo aver fatto nascere l'informatica in Italia, oggi sono inaspettatamente e iniquamente messi da parte. (3-01475)

(15 ottobre 2002)

(ex 4-03439 del 10 luglio )

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1329 — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 2002 (APPROVATO DAL SENATO) (3061-A); RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 2-A)**

**(Doc. LXXXVII, n. 2-A — Sezione 1)**

**RISOLUZIONE**

La Camera,

esaminata la Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2001;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni di merito;

considerato che la Relazione annuale — fornendo un quadro complessivo sia delle attività svolte in sede europea nell'anno precedente a quello di riferimento, sia soprattutto delle posizioni che il Governo intende assumere nell'anno di riferimento — è uno strumento fondamentale attraverso il quale il Parlamento esercita il proprio potere di indirizzo e controllo, partecipando alla definizione della posizione italiana in sede comunitaria;

sottolineata l'esigenza di assicurare al legislatore nazionale di poter disporre di informazioni complete ed aggiornate così da garantire un sempre maggiore coinvolgimento delle Camere — e delle regioni — nel circuito decisionale europeo e da rendere tali soggetti finalmente partecipi in maniera attiva e propulsiva alle politiche comunitarie;

ricordando che la Camera ha già impegnato il Governo (risoluzioni 6-00008 e 8-00006) per il rafforzamento della partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente anche tramite l'individuazione di idonei meccanismi quale la trasmissione al Parlamento dei progetti di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea accompagnati da un appunto ragionato che riassume la posizione degli altri Paesi e dia un quadro della situazione negoziale esistente sulle proposte in oggetto;

riconfermando l'auspicio, già espresso nelle risoluzioni ricordate, della definizione di procedure che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi certi e brevi;

rilevata l'esigenza di individuare meccanismi che consentano un circuito informativo costante tra Governo e Parlamento in relazione alle procedure di contenzioso comunitario, con la tempestiva comunicazione al Parlamento della relativa documentazione, tanto più in una fase come quella attuale, in cui si sta avvicinando il semestre di presidenza italiana nel quale sarà essenziale garantire una continua sinergia di azione tra Governo e Parlamento;

tenendo conto del dibattito in corso nella Convenzione europea, che il prossimo gennaio avvierà l'esame di un progetto di trattato costituzionale con la cui approvazione avranno termine i suoi lavori;

considerato che il progetto elaborato dalla Convenzione — che potrà comprendere opzioni diverse — costituirà il punto di partenza, unitamente al risultato dei dibattiti nazionali sul futuro dell'Unione, per i lavori della Conferenza intergovernativa che si auspica possa concludere i suoi lavori entro la fine del 2003;

sottolineata l'importanza — soprattutto in tali fasi dei lavori della Convenzione — di garantire un costante raccordo tra Governo e Parlamento;

impegna il Governo

ad illustrare, nella prossima Relazione, in maniera organica e completa le posizioni e le linee di azione politica che l'Esecutivo intende seguire, nell'anno di riferimento, in tutti i settori di intervento a livello europeo;

ad assicurare lo svolgimento di un ampio e periodico dibattito sul futuro dell'Unione europea nella società e tra i cittadini, anche in vista della conclusione dei lavori della Convenzione e dello svolgimento della Conferenza intergovernativa, che si auspica abbia luogo entro il 2003;

a garantire un circuito informativo costante, soprattutto nelle fasi conclusive dei lavori della Convenzione, in modo tale che la posizione espressa dall'Italia sulle questioni affrontate in tale sede siano il frutto di un confronto sinergico tra Governo e Parlamento;

a portare avanti, anche in vista della prossima Conferenza intergovernativa che dovrà pervenire all'approvazione di un documento finale sul futuro dell'Unione, l'esigenza di pervenire ad un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura europea — tramite procedure più efficaci per l'intervento nella fase ascendente, nonché attraverso la valorizzazione della funzione svolta dalla COSAC e mediante forme di cooperazione più intense tra parlamenti nazionali e parlamento europeo — per un'Europa più democratica e trasparente;

a fare in modo di portare avanti una riflessione — in sede di riforma della legge n. 86 del 1989 (cosiddetta legge La Pergola) — diretta ad individuare meccanismi che consentano al Parlamento di esaminare in maniera tempestiva e periodica la Relazione annuale che dovrebbe rappresentare la sede in cui il Governo dia conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo approvati delle Camere e dalla Conferenza Stato-regioni;

ad individuare idonei meccanismi volti ad assicurare al Parlamento di disporre con cadenza periodica di informazioni organiche ed aggiornate relativamente alle procedure di contenzioso in atto ed a fornire l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee in modo tale da rendere possibile al Parlamento di intervenire tempestivamente, per quanto di propria competenza, per sanare le situazioni di incompatibilità rilevate in sede comunitaria;

a dedicare una particolare attenzione, nella prossima Relazione, alle tematiche della coesione economica e sociale, con particolare riferimento allo stato ed alle modalità di utilizzo dei fondi strutturali, nonché agli intendimenti che si intendono seguire per garantire che, nell'ambito del dibattito sul futuro della politica di coesione dopo l'allargamento, siano individuati parametri e forme di sostegno che garantiscano un supporto finanziario adeguato alle aree depresse dell'Italia;

in relazione all'avvio dell'operatività dei fondi strutturali 2000-2006, a mettere in opera, nella fase di attuazione dei programmi approvati, strumenti e procedure che garantiscano il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché la qualità e l'efficacia della spesa;

a proseguire, in sede europea, anche in considerazione dell'accresciuta compattezza dell'Unione nella lotta contro il terrorismo internazionale avutasi dopo i tra-

gici eventi dell'11 settembre, nelle iniziative volte al rafforzamento di Europol e di Eurojust;

a sottolineare in ambito europeo l'opportunità di pervenire ad una gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea e di dotarsi, in futuro, di un corpo di

guardie di frontiera europeo anche alla luce della comunicazione presentata il 7 maggio 2002 dalla Commissione su tali questioni.

(6-00039). Di Teodoro, Stucchi, Nan, Riccardo Conti, Guido Giuseppe Rossi, Airaghi, Ciani.